

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazione, per la parte relativa alle attribuzioni di competenze all'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente;

VISTO il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di Demanio Marittimo;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

VISTO il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2005, n.15;

VISTA la legge regionale la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;

VISTA la legge regionale 1 giugno 2012, n. 32;

RITENUTO di dover fornire apposite direttive sul rilascio delle cosiddette "autorizzazioni brevi" per attività e/o manifestazioni da svolgersi sul pubblico demanio marittimo, anche al fine di uniformare le procedure di utilizzazione dello stesso demanio;

DECRETA

Art. 1 – In tutti i casi non contemplati dall'art. 36 e dall'art. 34 del Codice della Navigazione, il competente Dipartimento Regionale dell'Ambiente autorizza, con provvedimento espresso, il temporaneo utilizzo del pubblico demanio marittimo per lo svolgimento di eventi e/o manifestazioni per periodi brevi, comunque non superiori a trenta giorni consecutivi e non rinnovabili nello stesso anno solare. In casi eccezionali, e soltanto a favore di Enti Locali e/o Enti Pubblici, il Dipartimento può derogare sul periodo autorizzato, e comunque non oltre i sessanta giorni, ove ricorrano validi e giustificati motivi di pubblico interesse.

Art. 2 – Le autorizzazioni di cui al precedente art. 1 vengono rilasciate, previa istruttoria dei competenti uffici, secondo criteri e modalità che saranno individuati e resi noti con apposito provvedimento da emanarsi, da parte del citato Dipartimento dell'Ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3 – In corrispettivo alle autorizzazioni di cui al precedente articolo 1 è dovuto un canone commisurato alla durata, alla superficie dell'area richiesta, ed alla tipologia dell'evento da

realizzare; i criteri per la quantificazione del canone dovuto saranno individuati e resi noti nel provvedimento di cui al precedente art. 2.

Art. 4 – Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet www.regione.sicilia.it, di questo Assessorato e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

firmato

L'Assessore
(*Alessandro Aricò*)

PALERMO, 23 ottobre 2012